

Luca Fornero  
(Dottore Commercialista – Gruppo di Studio Eutekne)

La gestione dei rimborsi spese da parte  
dei professionisti

## Spese per l'esercizio della professione

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico (es. vitto e alloggio, viaggio e trasporto) e addebitate **analiticamente** in capo al committente.

Tali spese **non** sono **deducibili** dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (art. 54-ter co. 1 del TUIR), fatti salvi i casi di (art. 54-ter co. 2 - 5 del TUIR):

- insolvenza del committente;
- **esiguità** delle somme chieste a **rimborso**.

# Condizioni per la non imponibilità del rimborso

L'**analiticità dell'addebito**, atta a escludere il rimborso dall'imponibile, sussiste se le spese sono, nel contempo (risposta 270/2025):

- **effettivamente** sostenute dal professionista in relazione allo svolgimento dell'incarico professionale;
- indicate in fattura in **modo separato** rispetto ai compensi.

## Oneri probatori

Idonea documentazione da cui si evinca:

- il tipo di spesa sostenuta;
- la riferibilità all'attività professionale.

Il rimborso non deve eccedere il costo effettivamente sostenuto.

## Rimborsi chilometrici

**Concorrono** alla formazione del reddito di lavoro autonomo i **rimborsi** chilometrici che, per quanto indicati separatamente in fattura, sono:

- concordati **preventivamente** con il committente;
- calcolati sulla base di parametri oggettivi, documentabili mediante il prospetto riepilogativo delle attività svolte;
- commisurati ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita.

In questo caso, considerate le modalità di determinazione e documentazione, il rimborso non può essere definito analitico nel senso prospettato dalla citata risposta 270/2025.

## Tracciabilità dei pagamenti

Sono **imponibili** i rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o ncc concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante i sistemi previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (art. 54 co. 2-bis del TUIR).

Le spese **non rimborsate**, nei casi di insolvenza del committente o esiguità del rimborso (ex art. 54-ter co. 2 - 5 del TUIR), sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (art. 54-ter co. 5-bis del TUIR).

# Tracciabilità dei pagamenti

Sono ammessi gli strumenti di pagamento che garantiscono la tracciabilità e l'**identificazione** del suo **autore** al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria (circ. Agenzia delle Entrate 22.12.2025 n. 15, § 2).

Sono considerati tracciabili i seguenti mezzi di pagamento:

- versamento bancario o postale;
- **carta di credito** o debito (**bancomat**);
- assegno;
- pagamento effettuato mediante app via smartphone (es. **Satispay**).

# Tracciabilità dei pagamenti

Se la spesa sostenuta tramite app **non** può essere **provata** con altro mezzo, il contribuente può esibire:

- l'**estratto** del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento;
- nell'ipotesi in cui da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la **copia** delle **ricevute** dei pagamenti presenti nell'applicazione.

## Spese non rimborsate dal committente

Le spese **non rimborsate** da parte del committente sono **deducibili** (se tracciate) dalla data in cui (art. 54-ter co. 2 del TUIR):

- il committente ha fatto ricorso o è stato **assoggettato** a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (elencati dall'art. 54-ter co. 3 del TUIR) oppure a procedure estere equivalenti (ex art. 54-ter co. 4 del TUIR);
- la **procedura esecutiva** individuale nei confronti del committente sia rimasta **infruttuosa**;
- il diritto alla riscossione del corrispondente credito è **prescritto**.

## Spese non rimborsate dal committente

Le spese di **modesta entità** (non superiori a 2.500,00 euro, tenendo conto anche del compenso a esse relativo) sono deducibili se, entro un anno dalla loro fatturazione, il committente non ha provveduto al rimborso, a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale (art. 54-ter co. 3 del TUIR).

## Spese dedotte e successivamente rimborsate

Nel caso in cui le spese oggetto di deduzione siano **successivamente rimborsate**, le stesse concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d'imposta della relativa percezione (si veda la Relazione illustrativa allo schema di DLgs. 192/2024).

## Spese sostenute nel 2025 e non rimborsate nell'anno

Se il costo per l'esecuzione dell'incarico è stato **sostenuto** nel **2025** e addebitato analiticamente al cliente nella fattura emessa nello stesso 2025, ma la fattura **non** è **incassata** entro fine anno, il costo resta indeducibile (ex art. 54-ter co. 1-5 del TUIR).

Se la fattura è pagata nel 2026, il rimborso risulterà non imponibile in tale anno.

Al fine di rendere indeducibile il costo e non imponibile il rimborso, appare sufficiente **non riportarli** nel **quadro RE** del corrispondente modello REDDITI.

## Spese sostenute nel 2025 e addebitate in anni successivi

Se nel 2025 si decide di fatturare il **solo compenso** relativo all'incarico e riaddebitare i costi sostenuti per il suo espletamento alla fine del 2026 o nel 2027, l'unica possibilità di dedurre tali costi nel 2025 sembrerebbe quella di procedere a un **riaddebito** non analitico (o **forfetario**) oppure indistintamente indicato in fattura.

## Contribuenti forfetari

Nel regime forfetario rientrano tra i compensi i rimborsi delle spese sostenute per l'incarico (viaggio, vitto alloggio, ecc.), analitici o forfetari, addebitati in fattura al committente (con esclusione delle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte **in nome e per conto** del cliente).

L'imposta di bollo applicata in fattura dal contribuente in regime forfetario e chiesta a rimborso al cliente assume «natura di ricavo o compenso» e concorre alla **determinazione forfetaria** del reddito soggetto a imposta sostitutiva (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 428/2022).

## Spese sostenute in nome e per conto

**Nulla cambia** rispetto al passato.

Restano **non imponibili**, a condizione che si tratti:

- sotto l'aspetto sostanziale, di spese che costituiscono **l'oggetto del mandato** stesso (es.: pagamento per conto del cliente di imposte o altre somme, adempimento di formalità in nome e per conto del cliente, ecc.).
- sotto l'aspetto formale, di spese sostenute **in nome e per conto** del cliente, in forza di specifico incarico professionale.

## Spese sostenute in nome e per conto

Sotto l'aspetto formale, deve trattarsi di spese sostenute in nome e per conto del cliente, in forza di specifico incarico professionale. In pratica (C.M. 15.12.73 n. 1 e studio Consiglio Nazionale Notariato 28.3.2003 n. 37-2003/T):

- la spesa deve essere **documentata** e **intestata** al cliente;
- la **documentazione** deve essere allegata o comunque trovarsi in atti depositati presso pubblici uffici.